

**ESENTE**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

5217/13

SEZIONE 5<sup>a</sup>

RUOLO GENERALE N. 11595/11

UDIENZA DEL 8 febbraio 2013

Davanti al Giudice di Pace dott.

assistito dall'assistente giudiziario

nella causa

tra

domiciliato elettivamente

in Roma, via

c/o l'Avv.


che lo rappre-

senta e lo difende per delega

(attore)

ROMA CAPITALE + EQUITALIA S.p.A. (convenuto)

1. Funziona per Roma Capitale  
il club Ancher SpA il quale  
risorse per l'acquisto delle azioni  
di questa impresa di costituzione  
e risposta



②

Il Giudice di pace

Dato atto, *Andreas* *conferma* *all'Equitalia* *Sud SpA*;  
 letti gli atti e i documenti di causa, dispone il passaggio al rito ordinario,  
 posto che la domanda si configura come opposizione all'esecuzione ex  
 art. 615 c.p.c. (Cass.: 16471/11; 4139/10; 9894/09; 4814/08; 2214/07);  
 sentite le conclusioni delle parti; visto l'art. 281-*sexies* c.p.c.; decide la  
 causa dando lettura della seguente

## SENTENZA

## FATTO E DIRITTO

È fondata l'opposizione proposta da  
 - con ricorso depositato il 13.02.2012 - avverso la cartella di pagamento  
 n. 0972011 025962 997L, dell'importo di € 452,57, notificata  
 il 27.04.2012, concernente il verbale di accertamento di violazione  
 del codice della strada n. 1308.1789391 del 06.11.2008, che  
 l'offendente dichiara non essere stato notificato,  
 conseguentemente eccettuando l'inevitabilità ai  
 sensi dell'art. 201 Cds, delle omissioni iscritte a ruolo  
 ed eccettuando altresì, la nullità della cartella per  
 omissione specificazione della norma violata e  
 per mancata notifica dell'avviso bonario, la illegittimità  
 dell'affissione della cartella ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/1981; la nullità della  
 notifica della cartella perché eseguita direttamente  
 da Equitalia Sud SpA; l'illegittimità della cartella  
 per non essersi stati allegati gli atti necessari.

Utile all'accompimento della domanda, con  
ammorbamento degli altri motivi, l'eccessiva  
queste notifiche del verbale e conseguente  
estensione dell'obbligo di pagamento delle  
risorse, eccezione alla quale Roma Capitale  
risponde inefficacemente producendo relativi  
di notifica del diverso verbale n. 13081783931  
del 23-10-2008 eseguita mediante consegna  
alla destinataria Petrone Frosina mediante  
estratto dell'Atto di notifica dell'Amministrazione  
istituzionale, dal quale si rileva che la notifi-  
ca del verbale in controversia sarebbe stata  
eseguita ai sensi dell'art. 140 bis in data  
23-03-2009 e che la ricezione della stessa  
a dare notizia del difetto nella casa comunale  
al destinatario sarebbe stata ritardata per  
compiti preclusi. Per questi ultimi, peraltro  
non documentati dalla produzione dell'atto  
di ricevimento e della relazione di notifica  
la domanda va dunque accolta, annullati  
gli altri motivi -

Le spese del giudizio seguono la soccombenza  
P. Q. H.

Il giudice di fare di Roma e annulla la  
Cartella di pagamento in pagamento e condanna

3

Roma Capitale al pagamento delle  
spese del giudizio che vengono nella  
misura di € 287,00 (di cui € 37,00 per  
spese esenti), oltre contributo CNPAF ed  
IVA -

Con decisione in Roma l'8 febbraio 2013 -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 12/3  
IL CANCELLIERE  
Alessandra Maria